

## **SEMPLIFICAZIONI FISCALI CONTENUTE NEL DDL APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 10 DEL 19 GIUGNO 2013**

### **Semplificazione: più facile per gli agenti ottenere le ritenute ridotte**

Non è più necessario presentare ogni anno la dichiarazione che consente agli agenti di ottenere l'applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 20% sulle provvigioni legate ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. La comunicazione deve essere ripresentata solo se vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d'acconto ridotte.

#### Obbligo pre-semplificazione

L'articolo 25-bis del DPR n. 600/73 prevede che, per ottenere l'applicazione delle ritenute nella misura del 20%, gli agenti devono dichiarare ai loro committenti di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. Questa dichiarazione andava spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) e aveva effetto per l'intero anno solare successivo.

### **Semplificazione: limite elevato a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini Iva**

Il limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi sale a 50 euro anche per l'Iva e non solo per le imposte dirette. Per evitare complicazioni alle imprese, la soglia ai fini Iva si allinea così a quella delle imposte dirette.

#### Regola pre-semplificazione

Fino a oggi la detrazione d'imposta ai fini Iva era ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore ai 25,82 euro. Ai fini delle imposte sui redditi, in base all'articolo 108, comma 2 del Tuir, sono interamente deducibili le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro.

### **Semplificazione: una sola denuncia annuale per i premi incassati dagli assicuratori esteri, eliminato l'obbligo di comunicarli al Fisco ogni mese**

La comunicazione del rappresentante fiscale dell'assicuratore estero che opera in Italia diventa annuale, e non più mensile, e va presentata all'Agenzia entro il 31 maggio, indicando i premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente. Inoltre, per allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri, lo stesso obbligo dichiarativo viene esteso anche alle imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, senza però avvalersi di un rappresentante fiscale.

#### Regola pre-semplificazione

Fino a oggi, il comma 5 dell'articolo 4 bis della legge n. 1216 del 1961 prevedeva che, ai fini del pagamento dell'imposta sui premi assicurativi, il rappresentante fiscale – nominato dalle imprese assicuratrici che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi - presentasse ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile.

**Semplificazione: niente più nulla osta dell’Agenzia per poter dedurre le quote di ammortamento finanziario legate agli investimenti in costruzione ed esercizio di opere pubbliche**

E’ possibile dedurre liberamente le quote di ammortamento finanziario differenziate riguardanti l’investimento complessivo realizzato nell’ambito di concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche a prescindere dall’apposita autorizzazione rilasciata mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Regola pre-semplificazione

Il comma 4 dell’articolo 104 del Tuir subordina la possibilità di dedurre quote di ammortamento finanziario differenziate, riguardanti l’investimento complessivo realizzato nell’ambito di concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, all’ottenimento di un’apposita autorizzazione che viene rilasciata mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

**Semplificazione: un’unica richiesta per ottenere i rimborsi dei crediti d’imposta e gli interessi in conto fiscale**

Basta un’unica istanza per ottenere il pagamento in conto fiscale dei rimborsi dei crediti d’imposta e dei relativi interessi maturati. Il contribuente non è più costretto quindi a presentare due richieste separate e gli interessi vengono liquidati e pagati dall’agente della riscossione contestualmente all’erogazione dei rimborsi.

Regola pre-semplificazione

Il contribuente doveva presentare un’istanza separata al fine di ottenere il pagamento degli interessi maturati sui rimborsi.

**Semplificazione: non serve più l’indicazione dell’indirizzo della stabile organizzazione o del rappresentante fiscale per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato**

Scompare l’obbligo per le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato di indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. La modifica normativa alleggerisce i contribuenti e sopprime questo adempimento dal momento che si tratta di informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Regola pre-semplificazione

Fino a oggi, il secondo comma dell’articolo 4 del DPR n. 600 del 1973 obbligava le società e gli enti con sede legale o amministrativa fuori dal territorio italiano a fornire comunque questi dati al Fisco.

**Semplificazione: dichiarazione di successione da presentare solo se l’attivo supera i 75mila euro (prima 25.822,84 euro) per coniuge e parenti in linea retta, allegati anche in copia**

Si allarga la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e si alleggerisce la documentazione per chi deve consegnarla al Fisco. Aumenta a 75mila euro, infatti, il valore “soglia” dell’attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta (prima fissato a 50 milioni di vecchie lire) per poter essere esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Inoltre, per chi la presenta diventa più facile allegare la

documentazione: non occorre più accompagnare necessariamente la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti, ma sono sufficienti le copie non autenticate, insieme alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

#### Regola pre-semplificazione

Fino a oggi, l'articolo 28, comma 7, del Testo Unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni fissava un valore più basso dell'attivo ereditario al di sopra del quale scattava l'obbligo della denuncia. I contribuenti erano esonerati dal presentarla, infatti, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- valore dell'attivo ereditario non superiore a lire 50 milioni e senza comprendere beni immobili o diritti reali immobiliari.

L'art. 30 dello stesso Testo Unico obbligava, invece, ad allegare alla dichiarazione di successione la copia autentica di alcuni documenti quali gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; l'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo Testo Unico.

#### **Semplificazione: le società tra professionisti trattate dal Fisco come le associazioni**

Le società tra professionisti, anche se regolamentate nel sistema ordinistico, producono reddito di lavoro autonomo che viene attribuito ai soci per trasparenza. In pratica la modifica normativa estende a questa categoria il medesimo trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti.

#### Regola pre-semplificazione

Fino a oggi, l'articolo 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 consentiva il costituirsi di società di persone e di capitali per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplinava il relativo regime fiscale. Lo stesso articolo affermava il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale: il primo poteva essere svolto in forma individuale, ma anche in forma associata e comune; la seconda poteva essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato.

#### **Semplificazione: la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento spetta all'esportatore abituale e non al fornitore**

L'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposta, dal 1° gennaio 2014, dal fornitore dell'esportatore abituale a quest'ultimo. Per effetto delle novità, infatti, è l'esportatore a trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà consegnare al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell'Iva.

#### Obbligo pre-semplificazione

Fino a oggi, l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 746 del 29 dicembre 1983 prevedeva che l'esportatore abituale – per effettuare acquisti o importazioni di beni senza l'applicazione dell'Iva – consegnasse o spedisce al fornitore, prima dell'operazione, una lettera d'intento, cioè una dichiarazione con cui manifestava la volontà di avvalersi di questa facoltà. A sua volta, il cedente o prestatore doveva comunicare telematicamente all'Agenzia i dati contenuti nella

lettera d'intento entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluivano le operazioni realizzate senza applicare l'imposta.

**Semplificazione: comunicazione annuale per le operazioni con Paesi black list ma solo se superano i 1.000 euro**

La comunicazione delle operazioni con operatori ubicati in territori black list diventa a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni. Inoltre, sale da 500 a 1.000 euro la soglia dell'esenzione dall'obbligo di comunicare le operazioni, allargando così il ventaglio delle transazioni "libere" dal vincolo della segnalazione al Fisco.

Obbligo pre-semplificazione

L'attuale versione del decreto legge n. 40 del 2010 prevede che siano comunicate all'Agenzia delle Entrate le operazioni intercorse con Paesi black list se di importo superiore a 500 euro.

**Semplificazione: operazioni straordinarie di società di persone più facili da dichiarare e revisione dei tempi per pagare le imposte**

Via libera all'utilizzo dei "vecchi" modelli dichiarativi anche per le società di persone con esercizi a cavallo. La modifica consente di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione rivedendo i termini entro i quali effettuare il versamento per le società di persone.

Obbligo pre-semplificazione

La normativa previgente prevedeva per società di persone ed enti equiparati l'utilizzo dei modelli dichiarativi approvati il 31/01 del nuovo anno ma prima della chiusura del periodo d'imposta a cavallo. Inoltre, come per le persone fisiche anche le società di persone e i soggetti di cui all'art. 5 effettuavano i versamenti del saldo Irpef entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione.

**Semplificazione: più facile aderire ai regimi speciali. La comunicazione dell'opzione finisce direttamente in dichiarazione**

Scegliere di aderire ad alcuni regimi speciali - come ad esempio la trasparenza, il consolidato o la *tonnage tax* - diventa più veloce perché non richiede più l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'opzione, infatti, viene segnalata al Fisco direttamente con la prima dichiarazione dei redditi utile, cioè quella presentata nell'anno a partire dal quale l'ingresso nel regime ha efficacia.

Obbligo pre-semplificazione

Le disposizioni previgenti richiedevano che l'opzione per alcuni regimi (in particolare per la trasparenza, per il consolidato, per il regime della *tonnage tax* e per la determinazione del valore della produzione netta secondo i criteri delle società di capitali ed enti commerciali da parte delle società di persone e delle persone fisiche imprenditori) fosse portata a conoscenza dall'Agenzia delle Entrate mediante una comunicazione separata i cui tempi e modalità sono dettati da procedimento attuativo del direttore dell'Agenzia.

**Semplificazione: "Vies", tempi brevi per iniziare a effettuare operazioni intracomunitarie. Il Fisco ha solo 15 giorni per comunicare l'eventuale diniego**

I contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere questa volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività e il Fisco ha solo 15 giorni, al posto dei

precedenti 30, per comunicare l'eventuale diniego. Si accorcia quindi di 15 giorni il tempo in cui il silenzio del Fisco vale come assenso.

#### Obbligo pre-semplificazione

In base all'articolo 27 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie ne manifestano la volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell'attività. A seguito di questa manifestazione di volontà, l'ufficio ha trenta giorni di tempo per inibire o revocare l'autorizzazione. In mancanza dell'atto di diniego, il contribuente viene inserito nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie e acquisisce la legittimazione a effettuare le stesse operazioni.

#### **Semplificazione: i sostituti di imposta (datori di lavoro e enti pensionistici) possono compensare le ritenute pagate in più con l'F24.**

Il datore di lavoro o ente pensionistico utilizza l'F24 per effettuare la compensazione interna delle ritenute versate in più rispetto al dovuto.

#### Obbligo pre-semplificazione

Fino a ora i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito ed effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto.

#### **Semplificazione: spese di vitto e alloggio dei professionisti non più riaddebitate in fattura**

Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

#### Obbligo pre-semplificazione

Fino a oggi l'articolo 54 del Tuir stabiliva che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande fossero integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate in fattura.